

428/2020


COMUNE di POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

Ufficio del Sindaco - ✉ e-mail: sindaco@comune.povoletto.ud.it
Largo Mons. Cicuttini 1 - 33040 POVOLETTO - C.F. 80002890301 - P.I. 00331300301
☎ tel. 0432 664082 📠 Fax 664094

Prot. n. 4288

Ord. 30/ 2020

Povoletto 07.05.2020

OGGETTO : Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19-
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIAPERTURA AL PUBBLICO DEI CAMPI DA TENNIS UBICATI IN QUESTO COMUNE NELLA FRAZIONE DI MARSURE DI SOTTO VIA LOCANDA. -

IL SINDACO

PREMESSO che al fine dell'attuazione delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 varate con i vari DPCM emanati nel mese di Marzo e di Aprile era stato disposto la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali centri ricreativi;

RICHIAMATO il D.P.C.M 26 aprile 2020 con il quale a partire dalla data del 04 maggio 2020 e con efficacia sino al 17 maggio 2020 sono state adottate diverse misure su tutto il territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID 19 al fine di attuare la cosiddetta "FASE 2";

RICHIAMATA l'ordinanza contingibile e urgente n 12/PC del 03.05.2020 con la quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dispone per il periodo dal 04.05.2020 al 17.05.2020 sul territorio regionale di competenza, ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 rispetto alle disposizioni nazionali ;

VISTO che al punto 15 della sopra citata ordinanza contingibile e urgente è espressamente previsto che *" sia consentita , in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente, l'attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l'arco, equitazione, tennis, golf, vela e motociclismo, rispettando la distanza interpersonale minima di due metri prevista quando vi sia la possibilità di incontrare altre persone. E' vietato l'utilizzo degli spogliatoi"*

RITENUTO quindi, avuto riguardo alle disposizioni sopracitate, di poter disporre la riapertura al pubblico dei campi da tennis di proprietà di questa Amministrazione Comunale ubicati nella frazione Marsure di Sotto in Via Locanda prescrivendo nel contempo che gli stessi potranno essere usufruiti da parte dell'utenza nel rispetto delle necessarie regole igienico sanitarie per il contenimento della diffusione del coronavirus COVID - 19 ;

VISTO l'art 50 comma 7 del T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ;

VISTO l'art 4 del D.L. 25 marzo 2020 n 19 ;

DISPONE

1) CON EFFETTO IMMEDIATO DALLA DATA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO LA RIAPERTURA AL PUBBLICO DEI CAMPI DA TENNIS UBICATI IN QUESTO COMUNE NELLA FRAZIONE DI MARSURE DI SOTTO VIA LOCANDA. -

2) CHE L'UTILIZZO DEI CAMPI DA TENNIS DI CUI AL PUNTO 1) DA PARTE DELL'UTENZA DOVRA' AVVENIRE NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE SEGUENTI REGOLE:

1) SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA SPORTIVA

L'attività sportiva dovrà obbligatoriamente essere svolta con la formula del tennis singolo (sfida solo fra due giocatori), salvo che gli sfidanti siano persone conviventi , rimane pertanto vietata la sfida con la formula del tennis doppio (con due coppie di giocatori) ;

2) ACCESSO AI CAMPI DA GIOCO

All'interno del campo da gioco potranno accedere solo i due giocatori sfidanti con esclusione di altre persone accompagnatrici che quest' ultime non potranno permanere nemmeno all'esterno dei campi sportivi al fine di evitare assembramenti ;

3) DISTANZA DI SICUREZZA

Durante l'attività sportiva dovrà sempre essere garantita la distanza minima interpersonale di due metri tra i giocatori ;

4) RIODINO DEGLI OGGETTI PERSONALI E INDUMENTI

E' fatto divieto ai fruitori delle strutture sportive di abbandonare e/o depositare anche solo temporaneamente sul campo da gioco e sulle sue strutture attrezzature sportive , oggetti personali, indumenti, bottiglie contenenti bevande o alimenti. Tutto il materiale personale dovrà essere obbligatoriamente riordinato e riposto all'interno di un proprio contenitore (borsa o zaino) il quale potrà essere depositato temporaneamente all'interno del campo da gioco sotto la sorveglianza del suo proprietario;

5) STRETTE DI MANO E ABBRACCI (SPORTIVI E NON)

Sono assolutamente vietate le strette di mano o abbracci anche a scopo di lealtà o congratulazioni sportiva ;

6) USO DI BOTTIGLIETTE O BORRACCE E ASCIUGAMANI

E assolutamente vietato bere dalla stessa borraccia /bottiglietta /bicchiere utilizzando sempre bicchieri monouso o una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare con i compagni altri oggetti (asciugamani, o altri indumenti, ecc.).

7) FAZZOLETTI E BENDE

E' obbligatorio raccogliere in un sacchetto di plastica con chiusura ermetica i fazzoletti di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, fasce ,ecc e i rifiuti prodotti in loco dovranno essere rimossi e smaltiti presso le proprie abitazioni.

8) SPOGLIATOI

E fatto assoluto divieto di utilizzare la recinzione o la rete divisoria come spogliatoi o altre strutture idonee a tale scopo;

9) TOSSE E STARNUTI

Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto preferibilmente monouso o con il braccio , ma non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca ;

10) OCCHI , NASO E BOCCA

Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate;

11) MANI SEMPRE PULITE

Lavarsi o disinfettarsi le mani il più spesso possibile, o ogni qualvolta si venga a contatto con superfici dovrà essere a disposizione nel Kit personale di ogni singolo giocatore un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.

12) DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO

Non si dovrà sostare per nessun motivo nell'area dell'impianto sportivo e nelle sue prossimità una volta terminata l'attività sportiva al fine di evitare assembramenti;

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza venga trasmessa :

Al Responsabile del sito istituzionale del Comune di Povoletto per la pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art 4 del D.L. 25 marzo 2020 n19

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Friuli Venezia giulia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

IL SINDACO

**Sig. Giuliano CASTENETTO
(documento firmato digitalmente)**

